

Pubblicato il 27/04/2020

Sent. n. 2667/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1156 del 2010, proposto dal Comune di Mariglianella, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Romano, col quale elettivamente domicilia in Roma, piazza del Popolo n. 18;

contro

[omissis], non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) del 27 febbraio 2009, n. 1165, resa sul ricorso n.r.g. 1594/2008, proposto per l'annullamento delle note prot. nn. 1329, 1331 e 1332 del 5.2.2008, con cui il Comune di Mariglianella aveva intimato al ricorrente il pagamento, rispettivamente, di € 69.943,24, € 20.704,28, € 16.872,60 a titolo di oneri concessori relativamente alle pratiche di condono edilizio n. [omissis], nonché delle delibere giuntali n. 6 del 18.1.2006 e n. 146 del 28.12.2006.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2020 il Cons. Francesco Guarracino e udito l'avv. Massimo Francesco Dotto, su delega dell'avv. Giuseppe Romano, per la parte appellante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso in appello il Comune di Mariglianella ha chiesto la riforma della sentenza del 27 febbraio 2009, n. 1165, con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) ha accolto il ricorso proposto dal [omissis] contro gli atti coi quali il Comune aveva liquidato ed intimato il pagamento delle somme da questi dovute a titolo di oneri concessori in relazione a tre pratiche di condono edilizio (nn. [omissis]), nonché contro le presupposte delibere di Giunta comunale (n. 6 del 18 gennaio 2006 e n. 146 del 28 dicembre 2006) di fissazione di nuove tariffe per gli oneri concessori. Con la decisione appellata il Giudice di primo grado ha disatteso l'impostazione seguita dal Comune, secondo cui la misura degli oneri concessori a carico del soggetto istante avrebbe dovuto essere determinata in base alle tariffe esistenti al momento del rilascio del permesso di costruire in sanatoria applicando alle stesse il raddoppio disposto per le domande di condono dall'art. 6, comma 3, della legge regionale della Campania n. 10/2004 (per il quale "*gli oneri concessori relativi alle opere abusive oggetto di condono sono aumentati del cento per cento rispetto alla misura stabilita dalla disciplina vigente*"), ritenendo invece che la maggiorazione nella misura indicata dall'art. 6 andasse applicata alle tariffe vigenti all'epoca della sua entrata in vigore.

Con due motivi di appello il Comune ha denunciato l'erroneità dell'interpretazione sostenuta dal T.A.R.

L'appellato, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

La domanda cautelare di sospensione dell'esecutività della sentenza, proposta con l'appello, è stata respinta per carenza del presupposto dell'irreparabilità del danno.

Alla pubblica udienza del 25 febbraio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.

L'appello è fondato.

La tesi dell'appellante, per cui gli oneri concessori vanno determinati secondo le tabelle vigenti al momento del rilascio del titolo in sanatoria e non della presentazione della domanda, è stata successivamente seguita dallo stesso Giudice di primo grado (T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 7 novembre 2013 n. 4944) e trova avallo nella giurisprudenza di questo Consiglio secondo cui essa trova fondamento, in primo luogo, nell'applicazione del canone *tempus regit actum*, perché è soltanto con l'adozione del provvedimento di sanatoria che il manufatto diviene legittimo e, quindi, concorre alla formazione del carico urbanistico che costituisce il presupposto sostanziale del pagamento del contributo e, in secondo luogo, su considerazioni di ordine teleologico, in quanto consente di meglio tutelare l'interesse pubblico all'adeguatezza della contribuzione rispetto ai costi reali da sostenere (da ultimo, C.d.S., sez. VI, 2 luglio 2019, n. 4514).

Per "*misura stabilita dalla disciplina vigente*", ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge regionale n. 10/2004, doveva, quindi, intendersi quella stabilita dalle tabelle che erano in vigore al momento della definizione del procedimento di sanatoria, vale a dire, nel caso di specie, quelle stabilite con la delibera di Giunta comunale n. 146 del 2006.

Per queste ragioni l'appello dev'essere accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, deve essere respinto il ricorso di primo grado.

La controvertibilità della questione affrontata giustifica la compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.

Compensa le spese del doppio grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Taormina, Presidente

Francesco Frigida, Consigliere

Antonella Manzione, Consigliere

Cecilia Altavista, Consigliere

Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Francesco Guarracino

IL PRESIDENTE

Fabio Taormina

IL SEGRETARIO